

## BGE 5 I 8

Bundesgericht (BGE), 1879-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_5\\_I\\_8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_5_I_8)

FR: ATF 5 I 8

IT: DTF 5 I 8

### Volltext

8 A. Staatsrecht!. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. m. Pressfreiheit. - Liberte de la presse. 4. Sentenza del 25 gennaio 1879 nella causa MarioUa. A) Il giorno 26 di agosto del 1876 apparve sul giornale Il Tempo, che si pubblicava a Locarno, un articolo intitolato Intolleranza .... ridicola, dove, fra altri, leggevasi il seguente brano : « Altra volta parlammo di gente che in compenso del suo danaro, pretenderebbe dall'operajo, non soltanto il lavoro, ma anche la coscienza; di gente che sulla pubblica piazza, per astio politico, non si perita di minacciar l' operajo d'opposta opinione di levargli ogni lavoro, » ecc., ecc.; B) Credendo ravvisare in questo articolo un'offesa alla sua persona ed alla sua famiglia, il signor Federico fu Valentino Alessandro Balli sparse tosto denuncia all'Autorita giudiziaria; C) Incoato il relativo processo penale, il tipografo-editore del giornale signor Mariotta, si riserva, - dietro analoga domanda fattagli, - di declinare a suo tempo il nome dell'autore di quell'articolo, a sgravio di sua responsabilita e a tenore di legge. Piu tardi poi, scriveva all'Istruttore giudiziario per chiedergli di essere ammesso a provare la verita dei fatti accennati nell'articolo incriminato, ed indico dei testimoni; D) Nel giorno 29 aprile 1878 si aprivano i pubblici dibattimenti ora davanti al Tribunale correzionale di Locarno, e la difesa del sig. Mariotta avendo constatato che il decreto, che lo poneva in istato di accusa per titolo di libello famoso - si basava sull'art. 345 del Codice penale del 25 gennaio 1873, fece osservare non avere questo Codice peranco ricevuto la sanzione federale, giusta l'art. 55 della Costituzione federale, e non essere quindi il medesimo applicabile all'articolo in querela; ma il Tribunale correzionale dichiaro l'eccezione inattendibile ; E) Riaperti i dibattimenti, il prevenuto dichiaro di appellarsi da tale decreto e di ricorrere eziandio al Tribunale federale, e conchiuse domandando che fosse intanto sospeso, l'istanza e passo oltre ; F) La difesa presento il giorno dopo, in corrispondenza a dichiarazione del 28 stesso aprile di certo Pietro Caporgno, da Someo « essere egli l'autore dell'articolo in questione, » formale domanda, perche venisse abbandonato il processo contro Mariotta e riassunto invece in odio dei Caporgno, come ai relativi disposti della legge sulla stampa; ma il Tribunale dichiaro anche questa terza incidentale richiesta tardiva e inammissibile; G) Il 2 maggio, passando al giudizio di merito, e considerando : « Che il tenore delle usate espressioni rivela apertamente nell'articolo l'intendimento di gettare lo scredito contro l'autore dei fatti in detto brano segnalati alla pubblica riprovazione; » Che dalle circostanze in cui venivano esposti i supposti abusi, era facile arguire che la persona designata era quella del sig. Federico Balli; » Che tale induzione, crebbe al grado di certezza dal fatto, che il sig. Mariotta chiese di essere ammesso a far prova dei fatti in detta pubblicazione articolati ; H) Che coll'avere il sig. Mariotta declinato quale autore dell'incriminato articolo, l'alfabeto sig. Pietro Caporgno di Someo, non puo esigere che il Tribunale debba procedere contro quest'ultimo a piena liberazione di esso sig. Mariotta, dal momento che la I. Camera di accusa, sopra formale dichiarazione del

stesso sig. Mariotta di assumersi la responsabilità di detto articolo, colpevole del delitto del'ingiuria a danno del sig. Balli e sua famiglia; » Che coll'aver il sig. Mariotta dichiarato di assumersi la responsabilità dell'incriminato articolo, e di avere fatta istanza per essere ammesso a provare i fatti attribuiti al sig. Balli, rivela in lui l'intenzione di denigrare in faccia al pubblico la onoratezza di esso sig. Balli e sua famiglia; » Che il risultato della tentata prova riesci a completa

10 A. Staatsrechtl. ~ntscheidnngen. I. Abicbnitt. Bundesverfassung. smentita dei fatti tutti opposti al sig. Balli e sua famiglia, di- vulgati in pubblico coll'incriminato articolo, il che prova ancora più evidentemente la maligna intenzione di recare sfregio all'onore del signor querelante e sua famiglia; » Che l'argomentazione del sig. Mariotta dell'inapplicabilità a suo carico delle sanzioni penali previste dal nuovo Codice ticinese per la carenza di sua approvazione da parte dell'autorità federale, non può perimere l'azione penale, contro lui promossa, in quanto che non si applicano nel caso concreto le pene stabilite da esso Codice, ma si quelle della legge 13 giugno 1834 sulla stampa, la quale risultò federalmente sanzionata; )} Che non potendosi a questo stadio attuale degli atti procedere contro il denunciato autore dell'articolo incriminato, la responsabilità deve ricadere sull'editore e il sig. Mariotta; » Visti gli articoli 2, 9 § 3, 12 §§ 2 e 3 e 19 della ricordata legge sulla stampa, } il Tribunale correzionale di Locarno dichiara il sig. Mariotta colpevole di libello famoso, e lo condanna: alla pubblica riprensione, alla multa di ff. 10, all'obbligo di pubblicazione ritrattazione, al pagamento delle spese processuali e dei danni alla parte civile, ecc. H) Appellanti d'ufficio il Ministero pubblico e l'imputato dalla sentenza di prima istanza, la Camera correzionale di Appello, ( Visto che colla disposizione dell'ultimo lemma dell'articolo 345 del Codice penale i reati di stampa sono regolati dalla legge 13 giugno 1834 che vi ha relazione, la quale ottenne l'approvazione federale, come da relativa nota, e quindi è dessa sola applicabile al caso concreto; » Ritenuto che l'eccezione di non voler continuare nei dibattimenti stante l'appellazione interposta contro il decreto che ha respinto la suesitata eccezione, non venne riprodotta in seconda istanza, e quindi deve essere ritenuta come abbandonata, e che d'altronde nei combinati articoli 72 e 73 della Procedura penale, una tale sospensione non sarebbe ammissibile, ostandovi anche la pratica giurisprudenza; j I \ IU. Pressfreiheit. N° 4. 11 » Ritenuto in quanto alla dichiarazione Capogno alfabeto, di essere egli l'autore dell'articolo, e di essere sostituito al sig. Mariotta, che una tale eccezione è tardiva per avervi questi rinunciato e aver fatto proprio assunto in pieno la responsabilità di tale articolo, tanto più per aver chiesto la prova dei fatti messi a carico del sig. Federico Balli e famiglia, prove fallite totalmente; e facendo suoi propri i motivi della sentenza del Tribunale correzionale di Locarno, ne conferma i dispositivi, e condanna il sig. Mariotta alle pene di cui sopra, e da inoltre faolta alla parte civile di far pubblicare a di lui spese il giudizio d'appello nel Foglio Ufficiale del cantone; I) Egli si è contro questo verdetto della Camera correzionale di appello, così come contro i vari giudicati incidentali e di merito del Tribunale di prima istanza, che fu diretto il gravame Mariotta-Mordasini, il quale forma l'oggetto dell'attuale contestazione. Le sue ragioni principali sono le seguenti: 10 Non esser vi legge applicabile del caso concreto; non la legge sulla stampa, perché virtualmente eliminata e scomposta con le discipline legislative votate nel 1873; non l'attuale Codice penale, per mancanza dell'approvazione dell'autorità federale. Involgere, di conseguenza, e la citazione di quest'ultimo, per parte della Camera di accusa, e la sua invocazione per la qualifica del delitto imputato al ricorrente, e l'applicazione per parte dei Tribunali di prima istanza e d'appello della legge sulla stampa, con le pene della pubblica riprensione e ritrattazione, emanate dal vecchio Codice penale del 1816 e dal nuovo

abrogate, una flagrante violazione dei diritti costituzionali dei cittadini. (Art. 35, 113, N° 3 della Costituzione federale, e 59 della legge federale sulla organizzazione giudiziaria del 27 giugno 1874.) 2° Avere commesso i Tribunali ticinesi un diniego di giustizia ed una offesa a quella medesima legge sulla stampa da 101'0 invocata col non degnarsi neppure di sentire chi s'era dichiarato autore dell'articolo in querela, per condannare senz'altro 10 stampatore in sua vece, malgrado l'art. 19 di

12 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. delta legge, che fa cadere in generale sull'autore la responsabilità della pubblicazione stampata. 30 Essersi da ultimo i Tribunali medesimi resi colpevoli di violata costituzione federale coll'aver messa a carico del riorrente una tassa di giustizia prevista da una legge (del 30 maggio 1863), che non fu ancora federalmente approvata, né può essere applicata alla stampa. Avere attraverso le autorità federali decretata la restituzione di una multa di fr. f 000 stata inflitta dalle autorità ticinesi al giornale il Credente Cattolico, per cui la legge ecclesiastica-civile non era stata approvata dal Consiglio federale; tale essere il caso nel fattispecie, e doversi quindi, in omaggio all'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 4 della Costituzione federale,) applicare anche al giornale Il Tempo la medesima misura. K) Nei loro rispettivi allegati di risposta, il sig. Federico Balli per sé e famiglia, il Ministero pubblico e la Camera elettorale di appello, contestano in primo luogo la competenza del Tribunale federale, avvegnane la Costituzione federale, né la legge del 27 giugno 1874, non gli conferiscono veruna ingerenza nell'amministrazione della giustizia penale nei cantoni, fuorché nei casi tassativamente enunciatigli agli articoli 12 (della Costituzione), 32 e 33 (della surriferita legge), non trattandosi invece nel caso concreto che della constatazione di un fatto, della verifica se esso costituisca, o meno, un delitto. edella applicazione di esplicite sanzioni penali della legislazione ticinese. Seendendo quindi al merito, essi concludono alla reiezione pura e semplice del ricorso, in base alle seguenti considerazioni: Ad f. I. I Tribunali ticinesi non hanno applicato il Codice penale del 1873, ma unicamente la legge sulla stampa del 3 giugno 1834 approvata dal Consiglio federale il 7 novembre 1854. Che una tal legge fosse in vigore all'epoca della pronuncia delle sentenze ond'è ricorso, risulta dal § 2 dell'art. 345 del Codice penale, dov'è detto all'ultimo allinea, «salve le disposizioni delle leggi sulla stampa.» Anche ammettendo che il nuovo Codice penale potesse abrogare il mo- I f I III. Pressfreiheit. N° 4. 13 difendere questa legge, ciò non avrebbe potuto seguire se non mediante ratifica, da parte del Consiglio federale, delle disposizioni del Codice stesso che ai delitti di stampa si riferiscono, senza di che non potevano immutare le penalità precedenti, per mancanza di forza abrogatoria. Ad 2. Lo spirito dell'art. 19 nella legge del 1834 vuol dire che, se nella generalità dei casi la responsabilità della pubblicazione stampata ricade sull'autore, pure si possono presentare situazioni come quella del fattispecie, nelle quali altri in sua vece sia chiamato a sopportarne il peso. Dopo aver dichiarato all'istruttore giudiziario essergli sconosciuto l'autore dell'elato articolo, ed assumersi egli per omnia la responsabilità dell'attuale pubblicazione del medesimo, nella sua qualità di editore responsabile, aggiungendo voler legalmente provare i fatti enunciati in detto articolo, il sig. Mariotti insinua pili tardi un atto col quale intende di produrre questa prova e chiede l'assunzione di parecchi testimoni, che vengono effettivamente sentiti. Rinunciando alla responsabilità condizionata, 10 stampatore si era dunque posto da se medesimo in luogo e stato dell'autore, perocché aveva fatto cosa che non poteva farsi se non da chi voleva chiaramente accettare la qualità e le conseguenze. Ad 3. 11 § 3 dell'art. 19 di detta legge sancisce il principio, che l'autore, l'editore e 10 stampatore sono solidariamente responsabili per le spese del

processo. Ora, la tassa di giustizia, di cui all'art. 19 della legge 30 maggio 1863, non è altro che l'equivalente delle spese processuali, e, dal momento che il sig. Mariotta fu ritenuto responsabile del delitto imputatogli, 10 dev'essere logicamente eziandio per il pagamento della tassa di giustizia. Premesso che l'art. 55 della Costituzione federale garantisce la libertà di stampa, e dispone inoltre che le disposizioni della legislazione cantonale contro l'abuso della libertà di stampa abbisognano dell'approvazione del Consiglio federale; Premesso che il ricorrente pretende avere la sentenza pro-

14 A. StaatsrechtL Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. nunciata in di lui odio dai Tribunali ticinesi misconosciuta e violata codesti prescritti costituzionali ; Considerando che, giusta l'art. 59 della legge sulla organizzazione federale, il Tribunale federale giudica sui ricorsi di privati riguardanti violazione di quei diritti che loro sono dalla Costituzione federale garantiti; A Uso quindi che ha competenza del Tribunale federale, di conoscere del ricamo in discorso, non può essere apposta veruna seria e fondata eccezione ; Considerando che né l'una né l'altra delle sentenze contro le quali si ricorre non invocano né applicano punto le disposizioni del nuovo Codice penale, così sicché da questo punto di vista non può farsi loro alcun appunto di violata Costituzione ; Ritenuto che difatti e l'una e l'altra, anziché al Codice dei 1873, si appoggiano alla legge sulla stampa del 1834, ed a quella unicamente si riferiscono ; Visto che d'altra parte il nuovo Codice penale ticinese riserva egli stesso in modo esplicito (al suo art. 345, 2° allinea) le disposizioni della citata legge sulla stampa; Considerando che anche sotto questo aspetto, nella pratica applicazione cioè della legge dei 1834, non si può ravvisare nessuna violazione, né dell'invocato né d'altro articolo dello statuto federale ; Ritenuto che la questione a vedersi se, in presenza delle nuove pene sancite dal Codice attuale, fossero tuttavia applicabili al ricorrente quelle della pubblica ritrattazione e della riprensione pubblica comminate dal Codice del 1816 e dalla vigente legge sulla stampa dei 1834, involvendo la necessità della interpretazione di una legge penale cantonale, sfugge per sua natura al novero delle competenze di questa Corte federale e dovrebbe, al caso, venire decisa dal Gran Consiglio ticinese al mezzo di un'autentica interpretazione; Premesso che l'esame della seconda eccezione sollevata dal ricorrente, e che consiste a dire = avere i Tribunali ticinesi commesso a danno suo una violazione della Costituzione non accettando la sua domanda, che venisse abbandonato il processo in odio Mariotta e riassunto invece contro chi si era III. Pressfreiheit. N° 4. 15 dichiarato l'autore dell'articolo inriminato = non rientra del pari nella sfera delle attribuzioni del Tribunale federale, per merito relativa a semplice interpretazione di una legge cantonale; Ritenuto che l'accusa di denegata giustizia, fatta a questo stesso proposito al giudice ticinese, non regge di fronte alla esplicita e spontanea dichiarazione fatta dal prevenuto sig. Mariotta fin dai primordi della procedura: voler egli assumersi la responsabilità scaturita dalla pubblicazione di quell'articolo nella qualità di editore del giornale, ed avere conseguente, formale domanda: di provare legalmente i fatti in detto articolo enunciali " Considerando, da ultimo, che la obiezione d'inapplicabilità fatta alla legge del 30 maggio 1863, in quanto concerne la « tassa di giustizia » di cui alle surriferite sentenze, e parimenti destituita di fondamento, avvegnane che la tassa in discorso non sia già stata inflitta al sig. Mariotta a titolo di pena, ma sibbene quale semplice e naturale corollario ed equivalente delle spese processuali, le quali sono a loro volta una conseguenza inevitabile della dichiarata colpa; Considerando che se reggesse la tesi del ricorrente bisognerebbe a pari titolo dichiarare in costituzionale l'applicazione dei disposti di tutte quelle leggi, come ad esempio quella di Procedura penale, che riguardano le spese processuali in genere, la corresponsione di danni ed interessi alla parte offesa, ecc.,

imperoeche esse pure non furono feueralmente approvate; Atteso dunque ehe, sieeome la quere]ata legge del f 863 non aveva eon quella sulla stampa ehe un indiretto e affatto eausale rap porto , i suoi disposti non abbisognavano puoto dell'approvazione del Consiglio federale, e potevano essere dai Tribunali tieinesi, anehe senza tale requisito, Iegittimamente applicati, eioe senza ehe la Costituzione federale su- bisse per questo violazione di sorta alcuna, Il Tribunale federale dichiara e pronuncia:

16 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Ab~chnitt. Bundesverfassung. Il ricorso 19 settembre 1878 dei sig. Domenico Mariotta, di Orselina, contro]a sentenza ö luglio 1878 della Camera correzionale di appello del cantone der Ticino, e respinto perehe privo di fondamento. IV. Gerichtsstand. - Du for. 3. Gerichtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 5. Urt~ei[ b]lm 25. 3anuat 1879 in @5adjen ~ aueter. A. @eftU\$† auf einen ?medjle1 folgenben 3ur,aHeg: E; "Wlettmenftetten I ben 2. llicbruar 1878. ~tt irr. 500. aq :i g SDen 3tleiunbaltllllläigften ~IVri[ 3111)len Sie gegen biefen Sola~ ~ 8 ltlec'9fel an bie Drbre be5 4ieinric'9 non %obel non Wlcttmenftetten ~ g lliranfen fünfl)unbert, ben mlet!) in mlnnte empfangen unb fteHen l:t:I ~ tl)n auf fficc'9nung laut lBeric'9t. ..., ('C ~ !;. ~ ~ ('C g. !'"1 ~ -I 00 4iertn 4icinric'9 non %obel. lliriebric'9 ,paueter, Senn in SDiettueil. Zahlbar an H. Heinrich von Tobel. 3al)lbar bei ber strebitanftllU 2u3ern, n in ttledjem bag &cept unb bie ?mode « zahlbar an H. Heinrich von Tobel» \)on ~auetet gefdjtieben finb, bag Uebtige bagegen llon ber ~anb beg ~taffanten ~mür,d, - belangte bie Shebit# anftaH in Zuöem, ttledje in lYo{ge 3nb!lIfement in ben mefi\$ beg ?medjfelg gefommen ttlar, ben ~aueter ttledjfeltejdndj in Zu# 'bern. Ze\$terer berlangte &ufr,ebung ber metreibung , ttleH ber ~omiöU\ermed bem ?medjjef etft nadj bet &ccel'tation beigefügt ttl~rben unb ba'f}er ber ?medjfel teilt l)~miötrttledjfel feL&ffein bas me~htggetidjtgl'räfibium Euöern ttlfeg burd) meryügung \)om 10. 3uli 1878 'oie @infl'radje beg ~aueter ab, ttleil betfelbe bie nadj § 97 ber luöernfdjelt ?medjjefotbnuug gef~rbede ~el'J)fition beg ?medjfelbetrageg nidjt geleiftet ~abe unb ba'f}et feiner me- ftretung feine redjtliche ?mitfung beigelegt ttlerben rönne. ~ie , t II!. Gerichtsstand. - Gerichtsstand des Wohnortes. N' 5. 17 3ufthtommifli~n beg Dbergetid)teg beftättgte, auf erf)06enen me= fing, unterm 19. Gevtembet 1878 biefen @ntfdjeib, geftüßt bar- aUf, bau ber ?meq,fel ein bomiAilirter fei unO ba'f}er bem?medjfel= gläubiger gemäu § 96 ~bf. 3 bet ?meel)feloronung freiftef)e, ben @5djulbner an feinem ?mof)none ober im ?IDeel)felbomiöH AU oe= laugen, unb bau mit Oet meftteitung nid)t Augfeidj audj bie ~e= vofition beg ?medjfelbetrageg etfolgt fei. B. IDlit mdurgfd)tift \)~m 25. Dliobet 1878 beld)ttlcde fidj ~aueter über biefen @ntfdjeio beim munbeggetid)te. @t fteUte bag mege'f}ren, bau oerfeHle aufge)oben unO bie gegen tf}n an" gef}obene metreibung alg \)etfa\Tungsttlibrig edfärt ttletbe, unb fuf}tte ~ur }Begründung an: @r fei aufreel)tfter,en'o unb befi\$e in Stleinbietweil einen feften ?mof)nfi\$} tie srBedjfelotberung fei eine l' erfönliche unb ttli'oetfvreel)e beüf}alb bie in Euöern ange)obene metreibung 'oem ~tt. 59 bet munbeg)\erfa\Tung. ~lun fei aUet" bings ein meröidjt auf ben ,-.etfassunggmäufigen @etidjtgftan'o unb eine &netfennung beg luAernfd)en alg forum prorogatum ge'oentbar, ttlenner bei &ccevtirung beg ?med)felgburdj ~omi= 3Hitung begfelben Euöern alg .8af)lunggod unb @eridjtsftanb fiar anedannt ~ätte; aUein eine fold)e &nedennung liege nidjt ,-,or • mun f)abe er abet gleidjööeitig mit ber &ceptation DUtel) 'oen .8ufa~: ,~af)lbat bei ~einrid) bon ~obel/l ben ?medjfel nael) IDlettmen> ftetten 'oomiAHirt unD ein anbetet ;I)omi~ih.)etmed fei bamalß auf bem ?med)fel nidjt borf)anben gettlefen. @t ~abe nie baran gebael)t, fiel) ben IUAernifel)en @efe~en oU unterwerfen. ;I)er ?meel)" fel, ttlie er ie~t laute, en~alte öttlei fidj ttlibetfvred)enDe ;I)omi" otl\ermede unD Die lYoIge f)ie\)on fei, bau heibe ttlirfungglog Meiben. 3eilcnfatlg fönne aug bem

Die mitlenget= flärung beg €5el)ulbners entnommen tlerben, bau et auf feinen \)erfassungsmiiUigen @etid)tgftanb 3U @unften be~ luöernifdjen meröid)t reife. ~ie~u bebüfte eß einer Un3tleifel~aften unb un~ llefitittenen beftimmten @rWirung beg meöogenen felbft, bie in cpncreto fe~le. C. ~lameng beg 3nnoffanten Der Sttebitanftaft in Zuöem unb beg 3nboffatorg beg ~eintiel) \)on ~obel, mubolf \)on ~obeI in IDlettmenftetten, trug ~b\)otat ~r . .8emp auf &btteifung ber me~ fd)werbe an, inbem et auf biefelbe entgegnete: ~ie mef)aul'tung

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.